

STATUTO

KOINE' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PATERNO' CT VIA MAZZAMUTO 1

Numero REA: CT - 306192

Codice fiscale: 04590700870

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-04-2008 - Statuto completo	2
--	---

	Il capitale sociale è costituito da un numero illimitato di quote	
	sociali del valore minimo di euro settanta cadauna.	
	I comparenti dichiarano, ciascuno, di sottoscrivere una quota da euro	
	settanta.	
	Essi hanno già provveduto in data odierna a versare il relativo	
	importo nelle casse sociali.	
	Pertanto il capitale iniziale sottoscritto e versato ammonta ad euro	
	ottocentoquaranta (840).	
	Vengono chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione, a tempo	
	indeterminato, i soci:	
	- SANTANGELO Antonino----- Presidente;	
	- PATTI Agata ----- Vice Presidente;	
	- TORCISI Filomena ----- Consigliere;	
	- OLIVERI Shara Silvia ----- Consigliere;	
	- LOMBARDI Sandra ----- Consigliere;	
	- CORSARO Giuseppe ----- Consigliere.	
	I predetti dichiarano di accettare la carica conferita e che nei loro	
	confronti non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza a tutti	
	gli effetti di legge.	
	I rapporti derivanti dal contratto sociale sono regolati dal seguente	
	"STATUTO	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art.1) E' costituita la società cooperativa a mutualità prevalente	
	denominata "KOINE' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", ai sensi dell'art.	
	1, comma 1, lettere a) e b) della legge 381/1991 e della legislazione	

	sociale vigente.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei	
	regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Codice Civile	
	e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in	
	materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili	
	con la disciplina cooperativistica.	
	La società Cooperativa sarà iscritta a cura dell'Organo Amministrativo	
	nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile presso il	
	quale verranno depositati annualmente i bilanci.	
	Art 2) La società ha sede nel Comune di Paternò.	
	L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire uffici, filiali, sedi	
	operative, succursali e dipendenze in tutto il territorio nazionale ed	
	all'estero ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune	
	sopra indicato.	
	Compete ai soci la decisione del trasferimento della sede in Comune	
	diverso e la istituzione, la modificazione e soppressione di sedi	
	secondarie.	
	Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la	
	società è quello risultante dal libro dei soci.	
	Art 3) La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2030 e potrà	
	essere prorogata con deliberazione assembleare salvo il diritto di	
	recesso dei soci dissenzienti.	
	SCOPI SOCIALI	
	Art 4) A norma dell'articolo 2514 del codice civile i soci intendono	
	perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno	

	applicazione nella Cooperativa:	
	1. Il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due	
	punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti	
	rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società,	
	dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e	
	i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione. La Cooperativa si avvale	
	prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, delle	
	prestazioni lavorative dei soci. Gli amministratori documentano tale	
	condizione di prevalenza nei modi e termini di legge.	
	Art 5) Lo scopo mutualistico che i soci intendono perseguire è	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento delle	
	attività di cui al successivo Art. 6 finalizzate alla prestazione di	
	servizi socio-assistenziali ed educativi e all'inserimento lavorativo	
	di persone svantaggiate, ai sensi dell'art. 1, 1° comma, lettere a) e	
	b) della citata legge 381/1991 e con particolare attenzione a persone	
	in condizione di handicap psichico, fisico e/o sottoposte a	
	provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.	
	La cooperativa si configura, pertanto, come cooperativa sociale a	

	scopo plurimo: la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali,	
	psico-sociali ed educativi (tipo a) è connessa con quella di	
	avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati (tipo b), in quanto ad	
	alcuni di essi potranno essere offerte opportunità di lavoro in	
	attività di supporto.	
	Art. 6) Considerato lo scopo mutualistico come sopra definito nonché i	
	requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la	
	Cooperativa, si propone di:	
	1) contribuire all'aggiornamento ed alla crescita culturale di ciascun	
	socio, offrendo opportunità e strumenti di verifica delle proprie	
	competenze;	
	2) sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi della salute fisica e	
	psichica e dell'assistenza sociale, mediante scritti, dibattiti,	
	assemblee ed ogni altra iniziativa utile a stimolare la realizzazione	
	di forme organizzative auto-gestionali, nonché un controllo dal basso	
	sugli interventi erogati dagli enti pubblici e dalle strutture	
	private;	
	3) costituire momento di aggregazione degli operatori e degli utenti	
	dei servizi sociali e sanitari;	
	4) costituire momento di aggregazione di coloro che della "devianza" o	
	"diversità" (disturbi psichici, handicaps, tossicodipendenza,	
	disadattamenti psicologici e sociali, delinquenza minorile,	
	prostituzione, abuso, omosessualità, ecc.) sono i soggetti, i tecnici,	
	gli amministratori;	
	5) battersi per il superamento della logica dell'esclusione e delle	

	forme assistenzialistiche del controllo sociale e per la	
	riappropriazione della soggettività da parte dei singoli e degli	
	strati subalterni;	
	6) stabilire rapporti e convenzioni con le altre società cooperative,	
	con l'Unione Europea, lo Stato, la Regione, i Comuni, le	
	organizzazioni sindacali, le università, le scuole di ogni ordine e	
	grado, le fondazioni , gli enti morali e religiosi e ogni altro ente	
	pubblico e privato, commerciale e non;	
	7) divenire un punto di riferimento per quanti operano nei campi di	
	cui al presente oggetto sociale e sentano di aderire agli indirizzi	
	della Cooperativa e di tendere, nella misura in cui un ordinato	
	sviluppo lo consentirà, a creare occasioni di lavoro stabile e	
	adeguatamente retribuito per coloro che riconoscono nella cooperazione	
	tra lavoratori uno strumento di democrazia e di giustizia sociale;	
	8) tendere, nella misura in cui un ordinato sviluppo lo consentirà, ad	
	un allargamento del campo di interesse e di azione della cooperativa	
	in modo da essere in grado di produrre occasioni di lavoro, assistenza	
	e servizi sempre più vari e complessi;	
	9) affiancarsi alle forme di cooperazione tra i lavoratori, sia per	
	coadiuvarne l'espansione con la propria attività, sia per dividerne	
	indirizzi ed azione democratica;	
	10) partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo in Italia.	
	Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione la Cooperativa potrà	
	aderire ad associazioni di cooperative, nonché ad altri organismi	
	economici e sindacali che si propongono iniziative in materia di	

	attività mutualistiche e cooperativistiche di lavoro o di servizio;	
	11) garantire la previdenza e la mutua assistenza con la fondazione di	
	casse e di istituzioni che saranno governate da apposito regolamento	
	interno da redigersi a cura del Consiglio di Amministrazione e da	
	approvarsi dall'Assemblea dei soci;	
	12) conservare gli studi e le ricerche fatte, che rimarranno di	
	proprietà della Cooperativa;	
	13) ottenere ogni agevolazione, anche fiscale e creditizia, che	
	intenda favorire la mutualità e l'occupazione nell'ambito della	
	legislazione Regionale, Nazionale e Comunitaria.	
	La Cooperativa potrà inoltre svolgere qualunque altra attività	
	connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli	
	atti e concludere tutte le operazioni contrattuali e di natura	
	mobiliare e immobiliare, commerciale e finanziaria, ivi compreso	
	l'acquisto di immobili e quant'altro necessario ed utile per il	
	realizzo diretto od indiretto degli scopi sociali, nonché fra l'altro	
	per la sola indicazione semplificativa:	
	aa) assumere interessenza e partecipazione sotto qualsiasi forma in	
	imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie	
	all'attività sociale;	
	bb) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra	
	garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del	
	credito ai soci, agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a	
	favore di altre cooperative;	
	cc) disporre dei contributi, sussidi e benefici economici provenienti	

	da enti pubblici o da privati anche a titolo di liberalità o	
	donazione;	
	dd) richiedere contributi in conto capitale, crediti a lungo e a medio	
	termine, crediti d'esercizio;	
	ee) entrare a far parte di istituti, associazioni ed organismi	
	consortili in qualsiasi forma costituiti;	
	ff) acquistare, affittare e noleggiare automezzi, immobili e strutture	
	ritenute idonee per l'esercizio dell'attività sociale;	
	gg) ricevere affidamenti da e stipulare convenzioni con qualsiasi Ente	
	sia pubblico sia privato, relativamente ad opere e servizi inerenti	
	l'attività sociale;	
	hh) potrà aderire alle Associazioni Nazionali di rappresentanza,	
	assistenza e tutela del Movimento Cooperativo.	
	L'oggetto di cui innanzi sarà perseguito a mezzo dello svolgimento	
	delle seguenti attività:	
	1) la pubblicazione e l'edizione di una rivista periodica di ricerca e	
	di dibattito sulla realtà sociale e sanitaria siciliana, sulle	
	istituzioni assistenziali, sulle teorie e le esperienze di	
	cambiamento;	
	2) la promozione di seminari di studio, dibattiti pubblici, indagini e	
	attività di ricerca su temi attinenti agli scopi della Cooperativa;	
	3) la pubblicazione, l'edizione e la distribuzione di scritti sui	
	risultati delle ricerche effettuate;	
	4) l'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento, la	
	formazione professionale, continua, superiore, F.A.D (Formazione a	

	distanza), centri di ricerca, orientamento attività e formazione per	
	utenze speciali;	
	5) l'organizzazione di attività finalizzate all'informazione e	
	sensibilizzazione degli utenti dei servizi socio-sanitari e delle loro	
	famiglie; interventi a livello europeo, nazionale, regionale e locale	
	per favorire la promozione dei diritti della persona con particolare	
	riguardo all'infanzia ed all'adolescenza privilegiando la famiglia	
	naturale, adottiva o affidataria. Dare impulso e attivare esperienze	
	di auto organizzazione sociale delle famiglie; promuovere e gestire	
	esperienze di sostegno e valorizzazione della famiglia; favorire il	
	mutuo aiuto nel lavoro domestico e nell'attività di cura familiare	
	anche attraverso le madri di giorno e le banche del tempo;	
	6) la costituzione di una biblioteca, di una emeroteca e di una	
	videoteca per i soci con eventuale apertura al pubblico: il loro	
	funzionamento sarà ordinato da apposito regolamento;	
	7) la produzione, la gestione, l'organizzazione, di film,	
	cortometraggi, spettacoli, ecc. su temi attinenti agli scopi della	
	cooperativa.	
	L'organizzazione e la gestione diretta e/o in appalto o convenzione	
	con enti pubblici e privati in genere, dei seguenti servizi socio-	
	sanitari, psico-sociali, assistenziali ed educativi:	
	1) istituzione, gestione, promozione, organizzazione in proprio e non,	
	di comunità-alloggio per minori sottoposti a provvedimenti (penali,	
	civili e amministrativi) dell'Autorità Giudiziaria, centri di	
	accoglienza, aggregazione e di socializzazione diurni e residenziali	

	sia per minori che per adulti svantaggiati finalizzati al	
	miglioramento della qualità della vita, comunità terapeutiche	
	assistite e protette, comunità alloggio per minori con problematiche	
	di natura psico-sociale e psichiatrica, gruppi appartamento, case di	
	riposo per anziani, comunità per donne - anche con figli - in	
	situazione di grave abbandono, case famiglia, centri residenziali e	
	semi residenziali, centri di attività protetta, centri sociali, case	
	albergo, consultori, ambulatori, servizi di assistenza, diagnosi e	
	cura per disabili fisici e/o psichici, anziani, tossicodipendenti,	
	coppie, donne in gravidanza, bambini, adolescenti, adulti, detenuti	
	nella fase post detentiva e famiglie di detenuti, animazione	
	territoriale, nonché attività di progettazione, costruzione,	
	organizzazione e gestione di strutture di qualsiasi tipo che siano	
	idonee al conseguimento dello scopo sociale;	
	2) servizi di Educativa domiciliare, di assistenza e sostegno a	
	famiglie svantaggiate;	
	3) servizi di Educativa territoriale per minori con pendenze penali,	
	civili ed amministrative effettuati tanto presso la famiglia, quanto	
	presso la scuola, il territorio o altre strutture di accoglienza;	
	4) servizi di Educativa territoriale per minori con problematiche	
	psico-sociali;	
	5) assistenza socio assistenziale e accompagnamento di bambini,	
	adolescenti, giovani, anziani, disabili, portatori di handicap,	
	gestanti, ragazze madri, malati terminali, tossicodipendenti ed in	
	generale soggetti svantaggiati che necessitano di cure o sorveglianza	

	e di assistenza psicologica e morale;	
	6) servizi di Educativa territoriale per adulti svantaggiati;	
	7) servizi di Educativa territoriale per adulti caratterizzati da	
	problematiche di natura psichica e psichiatrica;	
	8) creazione e gestione di ambulatori medico-specialistici per la	
	prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione;	
	9) organizzazione e gestione di servizi di equipe socio - medico psico	
	- pedagogica, e di medicina scolastica, da articolare nel seguente	
	modo:	
	- favorire l'integrazione scolastica dei minori portatori di handicap;	
	- realizzare la prevenzione ed il recupero del disadattamento	
	scolastico, del disagio minorile e dell'abbandono scolastico;	
	- favorire la socializzazione di individui portatori di handicap o	
	soggetti socialmente disadattati in età pre e post scolare;	
	- assistenza igienico sanitaria in orario scolastico;	
	- attività di sostegno didattico in orario scolastico e	
	extrascolastico;	
	- realizzare forme di aiuto che tengano conto delle esigenze globali	
	delle persone, delle famiglie, e delle comunità in difficoltà;	
	- assistenza a bambini portatori o no di handicap in età pre scolare	
	da zero a tre anni;	
	- attività ricreative volte all'integrazione ed alla formazione	
	professionale di soggetti in difficoltà;	
	- attività di assistenza e di riabilitazione psico-fisica e di Pet	
	Therapy per alunni portatori di handicap in orario scolastico ed extra	

	scolastico;	
	- attività sportive per alunni portatori di handicap;	
	10) attività di assistenza socio-sanitaria a carattere domiciliare,	
	oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti o	
	messi a disposizione da enti pubblici e privati;	
	11) gestione ed organizzazione di reti e di servizi per l'affido;	
	12) promozione, organizzazione e gestione di servizi ed attività	
	specialistiche per il sostegno psico-pedagogico e psicologico di	
	minori e adulti in gravi difficoltà quali: minori vittime di abusi e/o	
	maltrattamenti, persone con disturbi del comportamento o della	
	personalità, tossicodipendenti, ecc.;	
	13) gestione e organizzazione di mostre interattive;	
	14) istituire e/o promuovere, organizzare, gestire ludoteche, micro	
	nido e asili nido, spazi famiglia, scuole materne, elementari, medie,	
	licei, attività postscuola, attività para scolastiche e servizi	
	ausiliari di collocamento, prestare assistenza ed orientamento ai	
	bambini, garantendone la cura e la salvaguardia;	
	15) promozione, organizzazione e gestione di attività marginali di	
	lavoro con valenza esclusivamente ergoterapica;	
	16) assistenza a favore delle famiglie bisognose, delle famiglie dei	
	detenuti, delle vittime del delitto, del detenuto nella fase post	
	penitenziaria;	
	17) assistenza per l'inserimento nel mondo del lavoro degli	
	handicappati fisici e/o psichici, tossicodipendenti, extracomunitari e	
	detenuti nella fase post penitenziaria;	

	18) istituzione e gestione di consultori familiari;	
	19) gestione in proprio o conto terzi di centri di ospedalizzazione	
	diurna, servizi di telesoccorso;	
	20) istituzione, gestione e realizzazione di corsi di orientamento	
	scolastico e professionale, di qualificazione e riqualificazione,	
	corsi di formazione e aggiornamento di personale educativo;	
	21) studi e ricerche nel settore dei servizi sociali e sanitari, con	
	la realizzazione di archivi manuali o computerizzati da utilizzare per	
	la programmazione dei servizi;	
	22) promozione, organizzazione e gestione di seminari di studi,	
	convegni, scambi di esperienze anche a livello internazionale, nel	
	settore dei servizi sociali, sanitari e professionali;	
	23) attività varie volte alla prevenzione ed al superamento di ogni	
	forma di emarginazione, utilizzando l'occupazione del tempo libero e	
	delle quali possono usufruire anche persone con problemi psico-fisici;	
	24) la promozione, l'istituzione, l'organizzazione, la gestione ed il	
	coordinamento, per conto proprio e/o di terzi, di iniziative di	
	formazione iniziale e continua, rivolta a lavoratori e professionisti	
	avvalendosi di tutte le forme attualmente a disposizione quali,	
	l'Educazione Continua Medicina (ECM), i Fondi Interprofessionali, i	
	finanziamenti pubblici locali, regionali, ministeriali, comunitari e	
	privati;	
	25) l'effettuazione di attività di formazione professionale con	
	particolare riguardo, e solo a titolo esemplificativo, non esaustivo,	
	ai giovani in età di obbligo scolastico e formativo e/o alla ricerca	

	di prima occupazione, ai lavoratori in mobilità e in cassa	
	integrazione, ai soggetti che si trovano in gravi situazioni di	
	disagio socio economico, a dipendenti e collaboratori di imprese, enti	
	ed associazioni di ogni tipo;	
	26) la formazione e l'adeguamento professionale dei dipendenti	
	pubblici a qualsiasi livello e di qualsiasi settore con particolare	
	attenzione alle attività rivolte al personale della scuola: docenti e	
	formatori e gestori/amministratori pubblici;	
	27) organizzazione e gestione di Banche del Tempo;	
	28) editoria e stampa sulle attività relative ai sopra citati punti;	
	29) l'organizzazione e la gestione di stazioni radio ed emittenti	
	televisive autonome di informazione;	
	30) progettazione e gestione di corsi di formazione rivolta a formare,	
	riqualificare ed aggiornare nuove figure professionali o già esistenti	
	sia in Italia, in Europa che in Paesi Extraeuropei;	
	31) progettazione e gestione di corsi di formazione in Paesi	
	Extraeuropei e in via di sviluppo, rivolta a formare, riqualificare ed	
	aggiornare nuove figure professionali pronte per essere inserite in	
	ambiti di lavoro nazionale ed europeo;	
	32) gestione e organizzazione di servizi socio educativi per la prima	
	infanzia;	
	33) gestione e organizzazione di servizi socio educativi per famiglie	
	con minori disagiati;	
	34) organizzazione e gestione di centri di counselling anche	
	telematico;	

	35) organizzazione e gestione di centri per la Pet-terapy;	
	36) progettazione e gestione di corsi di formazione rivolta a soggetti	
	con disabilità sia fisica che psichica lieve;	
	37) attività di progettazione, valutazione e monitoraggio di servizi	
	socio-sanitari, assistenziali ed educativi;	
	38) la collaborazione ed il collegamento con le altre realtà	
	(movimenti, organizzazioni, cooperative, ecc.) esistenti che si	
	propongono scopi analoghi.	
	La Cooperativa si prefigge, altresì, al fine di provvedere	
	all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati di cui all'art. 4	
	della legge 381/91, (tipo b) la gestione, stabile o temporanea, in	
	proprio o per conto terzi delle seguenti attività:	
	- organizzare viaggi, gite e soggiorni individuali e collettivi;	
	- costruire e/o gestire complessi ed impianti turistico alberghieri ed	
	extralberghieri particolarmente adatti a fornire prestazioni	
	confortevoli a prezzi accessibili;	
	- esercitare attività connesse all'utilizzazione del tempo libero ed	
	anche complementari alle attività turistiche, curando i servizi	
	ausiliari di collegamento mediante attività di noleggio auto e pullman	
	per il trasporto turistico;	
	- gestire, anche attraverso convenzioni con Comuni, Province e	
	Regioni, centri vacanze, colonie marine e montane per minori, anche	
	disagiati, disabili fisici e psico-fisici, allo scopo di attuare forme	
	di integrazione sociale;	
	- realizzare e/o gestire stabilimenti balneari, camping, ostelli,	

	rifugi, agriturismo, bed and breakfast, hotel, ristoranti, pizzerie,	
	mense sociali, cinema, teatri, musei, parcheggi, piscine, palestre,	
	impianti e stabilimenti idrominerali e termali, centri ricreativi,	
	slittovie, sciovie, maneggi, campi da golf, piste per gokart e ogni	
	altra opera idonea allo sviluppo del turismo sociale;	
	- organizzare e gestire spettacoli, manifestazioni culturali,	
	musicali, sportive, teatrali, nonché mostre, esposizioni, sagre	
	popolari, fiere e mercati;	
	- progettazione e gestione di attività turistico-culturali, ricreative	
	e sportive anche all'interno di parchi, riserve, oasi, aree verdi	
	attrezzate, agriturismo, luoghi di interesse storico e/o culturale	
	ecc;	
	- realizzare e/o gestire pasticcerie, rosticcerie, chioschi, bar,	
	edicole e tabacchini (previe le autorizzazioni di legge);	
	- gestione e/o organizzazione di servizi di catering;	
	- turismo sociale rivolto a persone svantaggiate compresi loro	
	familiari e gruppi di volontari;	
	- gestione di mezzi di trasporto per soggetti "diversamente abili";	
	trasporto di persone e cose al servizio di scuole, organizzazioni	
	assistenziali, Enti Pubblici o privati, nonché la prestazione di	
	servizi di custodia, manutenzione, giardinaggio o ristorazione agli	
	enti suddetti;	
	- pulizie e disinfestazioni di edifici pubblici, aziende, condomini e	
	quant'altro; attività di pulizie in genere e manutenzione anche	
	straordinaria di immobili;	

	- raccolta differenziata di rifiuti ed attività connesse comprese lo	
	stoccaggio, la lavorazione e la trasformazione;	
	- il deposito, l'archiviazione e la custodia di documentazione	
	cartacea per conto di privati e/o enti pubblici;	
	- l'imballaggio ed il recupero di carta da macero e materiali vari;	
	- la presa e la consegna di oggetti da recapitare;	
	- servizi di formazione professionale;	
	- la prestazione, anche a domicilio o presso centri vari, di attività	
	sportive e del tempo libero; servizi per l'organizzazione e la	
	fruizione del tempo libero, del turismo e le attività sportive;	
	- la fornitura di servizi generici per mense aziendali e per la	
	ristorazione in genere;	
	- la fornitura di materiale di cancelleria, arredi e attrezzature per	
	banche ed istituti od enti;	
	- gestione di Centri di ricovero per animali randagi;	
	- gestione di aziende agricole, forestali, ortofrutticole,	
	florovivaistiche, zootecniche e artigianali in proprietà o in affitto	
	o di cui sia comunque concessa la conduzione, comprese le attività di	
	trasformazione e commercializzazione connesse;	
	- attività legate alla panificazione, alla produzione e	
	commercializzazione di pasta per uso umano e per uso animale;	
	- attività volta alla produzione e commercializzazione di mangime per	
	uso zootecnico;	
	- attività legate alla produzione e commercializzazione di prodotti	
	vegetali, animali, ittici, dolciari, gastronomici e di rosticceria,	

	anche surgelati;	
	- attività legale alla produzione di pasti caldi per mense;	
	- gestione e consulenza di aziende agricole biologiche;	
	- progettazione di impianti d'irrigazione, gestione e progettazione di	
	serre agricole e florovivaistiche;	
	- progettazione e gestione di impianti di energia alternativa	
	(fotovoltaica, eolica, ecc.);	
	- lavorazioni agricole a favore di terzi con i propri mezzi;	
	- attività di realizzazione e manutenzione di verde pubblico e	
	privato;	
	- attività finalizzate alla produzione e commercializzazione di	
	manufatti in ceramica, in legno, in pietra lavica, ferro e leghe,	
	ecc.;	
	- attività finalizzate alla commercializzazione dei propri prodotti;	
	- servizi di manutenzione;	
	- progettazione e produzione di sussidi per soggetti portatori di	
	handicap;	
	- attività di ristrutturazione edilizia;	
	- lavori di restauro in genere;	
	- progettazione edilizia;	
	- lavori di edilizia, di pittura, di impiantistica elettrica civile ed	
	industriale, idraulica e termoidraulica;	
	- piccoli trasporti e traslochi;	
	- servizi alle aziende per le loro necessità di contabilità, di	
	amministrazione e di personale;	

	- attività di formazione e consulenza;	
	- attività per la produzione e commercializzazione di prodotti	
	audiovisivi, musicali, ecc.;	
	- gestione di sportelli multifunzionali;	
	- gestione di Borse Lavoro e Tirocini Formativi per soggetti	
	svantaggiati e non;	
	- gestione e organizzazione di tutto ciò che concerne la politica	
	relativa ai beni culturali;	
	- gestione, organizzazione di attività di commercio "equo-solidale";	
	- produzione e commercio di stampe su tela e attività connesse;	
	lavorazione serigrafica; confezionamento e imballaggio;	
	termosaldatura, cellophanatura e blisteratura;	
	- confezionamento in genere;	
	- attività di sartoria in genere;	
	- legatoria, allestimento quadri, pelletteria e confezioni;	
	- pubblicità e pubbliche affissioni, nonché gestione di servizi	
	pubblici comunali, provinciali, regionali e nazionali;	
	- produzione e commercio di gadgets e articoli da regalo in genere;	
	- commercializzazione di prodotti floreali e articoli da arredo;	
	- attività di rappresentanza conto terzi;	
	- gestione mailing;	
	- gestione banche dati;	
	- pubblicazione riviste, libri e periodici;	
	- archiviazione dati e videoscrittura;	
	- trascrizioni in braille;	

	- trascrizione di audionastri o bobine magnetiche;	
	- registrazione convegni, consigli, seminari;	
	- conduzione di agenzie pubblicitarie;	
	- impaginazione grafica ed attività simili e/o connesse, grafica web,	
	servizi internet e servizi informatici in genere;	
	- servizi contabili;	
	- organizzazione di manifestazioni, meeting, convegni, assemblee	
	nazionali ed internazionali;	
	- distribuzione volantini e materiale pubblicitario, affissioni;	
	- consegne e ritiri a domicilio;	
	- servizi di telemarketing ed indagine di mercato;	
	- gestione circoli sociali e ricreativi;	
	- gestione arenili;	
	- gestione di parcheggi auto, cicli, motocicli ed autorimesse;	
	- verifiche titoli di viaggio;	
	- call center;	
	- gestione centri ambiente;	
	- gestione magazzini;	
	- gestione eventi musicali;	
	- attività di fund raising;	
	- progettazione sociale.	
	Le attività di cui anzi saranno svolte nel rispetto delle vigenti	
	norme in materia di professioni riservate per il cui esercizio è	
	richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	Per la realizzazione dello scopo sociale la Cooperativa potrà	

	partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, sia	
	direttamente che indirettamente mediante A.T.I. o A.T.S.; potrà	
	richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla Unione Europea,	
	dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti sociali o organismi Pubblici o	
	Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.	
	La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali,	
	ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o	
	per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione	
	di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 59/1992 e	
	successive modificazioni ed integrazioni; potrà, inoltre, emettere	
	obbligazioni ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo	
	stabile di investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti	
	fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di	
	tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato	
	dall'Assemblea dei soci.	
	La Cooperativa può richiedere allo Stato, alle Regioni, alle Province	
	Regionali, ai Comuni e ad Enti vari la concessione in comodato d'uso	
	di beni mobili e immobili di loro proprietà o confiscati alle	
	organizzazioni malavitose, non utilizzati per fini istituzionali, con	
	lo scopo di renderli fruibili per le finalità previste nel suddetto	
	statuto.	

	La Cooperativa può ricevere contributi di qualsiasi natura anche da	
	operatori commerciali e può quindi gestirne i relativi marchi	
	aziendali e/o prodotti.	
	La società cooperativa può svolgere la propria attività anche nei	
	confronti di terzi non soci ai sensi dell'art. 2521 del codice civile.	
	L'attività mutualistica si svolgerà secondo le regole che, predisposte	
	dagli amministratori, saranno approvate dall'assemblea, con le	
	maggioranze previste all'art. 24 del presente atto.	
	La Cooperativa si propone di operare nel campo di Servizi Sociali e	
	Sanitari anche ai fini e con gli scopi del D.P.R. 1 giugno 1977 n. 285	
	e L. R. 18 agosto 1978 n.37 della Regione Siciliana e successive	
	modifiche.	
	Destinatari dei servizi svolti dalla Cooperativa sono tutti i soggetti	
	interessati dalle attività che costituiscono l'oggetto sociale in	
	armonia con le previsioni della legge quadro n.328/2000 senza	
	distinzione alcuna.	
	SOCI - QUOTE	
	Art. 7) - Il numero dei soci è variabile ed illimitato, ma non può	
	essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	SOCI COOPERATORI	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle	
	seguenti categorie:	
	- soci lavoratori del settore socio-sanitario, assistenziale ed	
	educativo: tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che per	
	le loro capacità effettive di lavoro, attitudine e specializzazione	

	possano partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e	
	concorrere al raggiungimento degli scopi sociali e che siano in	
	possesso dei seguenti requisiti:	
	a) preparazione teorica e pratica atta alle mansioni da svolgere;	
	b) essere in possesso della cittadinanza italiana;	
	- soci lavoratori del settore avviamento al lavoro: tutte le persone	
	fisiche aventi capacità di agire, che per le loro capacità effettive	
	di lavoro, attitudine e specializzazione possano partecipare	
	direttamente ai lavori della cooperativa e concorrere al	
	raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei	
	seguenti requisiti:	
	a) preparazione teorica e pratica nonché capacità ed esperienza	
	professionale atta alle mansioni da svolgere, anche soprattutto in	
	funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati;	
	b) essere in possesso della cittadinanza italiana;	
	- soci svantaggiati così come definiti dalla legge 381/91 e	
	successive;	
	- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente,	
	esclusivamente per i fini di solidarietà ai sensi della legge 381/91;	
	- soci fruitori, che usufruiscono a vario titolo direttamente o	
	indirettamente dei servizi prestati dalla Cooperativa;	
	- soci in prova (a norma art. 2527, 3 ^a comma c.c.): sono i soci	
	cooperatori ammessi in una categoria speciale in virtù dell'interesse	
	alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa. Tali	
	soci non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei	

	soci cooperatori. In caso di superamento di tale limite il Consiglio	
	di Amministrazione provvederà al ripristino del rapporto previsto	
	dalla legge.	
	Al termine di un periodo di cinque anni il nuovo socio è ammesso a	
	godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.	
	Il socio in prova ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita	
	il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie	
	convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in	
	assemblea altri soci. Il socio in prova non può essere eletto	
	Amministratore e non può esercitare i diritti previsti dall'art. 2476	
	del Codice Civile.	
	I soci lavoratori:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione	
	degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione	
	e conduzione dell'impresa;	
	- partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle	
	decisioni concernenti le scelte strategiche nonché alla realizzazione	
	dei processi produttivi dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale.	
	Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi	
	una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto	
	indispensabile per il buon funzionamento della società.	
	Possono essere soci anche le persone giuridiche pubbliche o private,	
	nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle	
	attività delle cooperative sociali.	

	Possono essere, infine soci, le Associazioni e gli Enti comunque	
	costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, a norma	
	della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modifiche ed	
	integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore	
	rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie	
	previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma	
	consentita dalla legislazione italiana.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio	
	lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo	
	trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito	
	Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato	
	dall'assemblea dei soci in conformità a quanto stabilito dalla legge	
	142/2001 e successive modifiche.	
	Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese	
	identiche o affini con quella della Cooperativa.	
	I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono	
	prestare la loro attività lavorativa anche presso altri datori di	
	lavoro o committenti, previa autorizzazione del Consiglio di	
	Amministrazione e sempre che l'attività non sia in contrasto con le	
	finalità mutualistiche della Cooperativa o in concorrenza con gli	
	scopi sociali della stessa.	
	Nei casi di ATS o di ATI con altri Enti pubblici o privati o di Enti	
	pubblici o privati soci della Cooperativa, i soci indipendentemente	

	dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività,	
	previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base	
	alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopra indicate.	
	I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico	
	dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti	
	i soci appartenenti alle medesime categorie.	
	Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto	
	dall'art. 2476 c.c.	
	Art. 8) Chi desidera diventare socio dovrà presentare all'organo	
	amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	- se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di	
	nascita, domicilio o residenza, codice fiscale, titolo di studio,	
	competenze professionali o titoli specifici, recapiti telefonici e	
	indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un documento valido di	
	riconoscimento;	
	- se persona giuridica, la denominazione o ragione sociale, la sede e	
	il codice fiscale; i dati anagrafici della persona delegata a	
	rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché, in allegato la	
	deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.	
	Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli altri	
	documenti e notizie richiesti dall'Organo Amministrativo ai fini	
	dell'ammissione.	
	Si devono indicare inoltre:	
	- i motivi della richiesta e la categoria dei soci a cui si chiede di	

	essere iscritti;	
	- l'ammontare della quota che si intende sottoscrivere.	
	Il socio è tenuto:	
	a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni	
	disciplinanti i rapporti mutualistici, le deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali;	
	b) a partecipare concretamente all'attività della cooperativa sulla	
	base delle norme fissate per l'esecuzione degli scambimutualistici.	
	L'ammissione del nuovo socio è deliberata dagli amministratori. La	
	deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata a cura degli amministratori nel libro soci.	
	Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il	
	sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare	
	la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla	
	agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori,	
	chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del	
	diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in	
	occasione della sua prossima successiva convocazione.	
	Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni	
	delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi	
	soci.	

	Art.9) Chi desidera divenire socio deve sottoscrivere una quota di	
	capitale di valore nominale pari o superiori ad euro settanta (euro	
	70).	
	Art. 10) Il socio che durante la vita della Cooperativa intende	
	sottoscrivere nuovo capitale sociale può versare anche ratealmente il	
	relativo importo, nei modi e nei termini che stabilirà con apposita	
	delibera l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione.	
	Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natura e	
	crediti, in questo caso si applica quanto disposto dal quarto comma	
	dell'articolo 2464 c.c. Le quote corrispondenti a tali conferimenti,	
	in natura o in crediti, devono essere integralmente liberate al	
	momento della sottoscrizione.	
	Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una	
	polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui	
	vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi	
	assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di	
	servizi a favore della società.	
	In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal	
	socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente	
	importo in denaro presso la società.	
	Nella società nessun socio può avere una quota il cui valore nominale	
	superi la somma di euro trentamila.	
	Art. 11) Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con	
	effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dagli	
	amministratori.	

	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando:	
	il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente,	
	i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la	
	cessione.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere	
	comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria	
	partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci	
	l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere	
	motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione può attivare le procedure arbitrali	
	previste dal presente statuto.	
	Art. 12) Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli;	
	esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a	
	garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono	
	con la medesima.	
	Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la	
	società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.	
	Art. 13) La qualità del socio si perde per recesso, esclusione,	
	cessione della quota e per morte del socio. In questi casi il socio (o	
	i suoi eredi) che cessa di far parte della cooperativa risponde verso	
	questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi,	

	per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata. In	
	merito alla responsabilità del socio e dei suoi eredi, si richiama la	
	disciplina prevista dall'art. 2536 del codice civile.	
	Art. 14) Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal	
	presente atto, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno	
	concorso alle deliberazioni riguardanti:	
	a) cambiamento dell'oggetto o del tipo di società ovvero compimento di	
	operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto	
	sociale previsto nell'atto costitutivo;	
	b) la fusione o scissione;	
	c) il trasferimento della sede sociale all'estero;	
	d) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto	
	costitutivo.	
	Hanno diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano perduto i	
	requisiti per l'ammissione, che non si trovino più in condizione di	
	partecipare al raggiungimento degli scopi sociali, che cessino in via	
	definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa o l'attività di	
	volontariato presso la stessa.	
	Il socio in prova può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla società.	
	Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni della	
	ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli	
	amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che	

	entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	attivare le procedure arbitrali previste dal presente statuto.	
	Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per	
	quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la	
	chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in	
	caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Art. 15) Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione	
	nei confronti del socio:	
	1) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge,	
	dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;	
	2) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione	
	alla società;	
	3) nel caso indicato all'articolo 2531 c.c.;	
	4) nei casi previsti dall'articolo 2286 c.c.;	
	5) nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma, c.c.;	
	6) che non adempia la propria prestazione mutualistica con diligenza	
	e, nel caso di socio lavoratore, che incorra in una delle cause di	
	interruzione del rapporto di lavoro previsto dal Contratto Collettivo	
	di riferimento, indicato ai sensi dell'articolo 6 della Legge 142/2001	
	e nel caso di socio volontario che cessi l'attività di volontariato;	
	7) che non partecipi consecutivamente a tre assemblee;	
	8) che svolga o tenti di svolgere attività in contrasto o in	
	concorrenza con la Cooperativa senza esplicita autorizzazione	
	dell'organo amministrativo;	

	9) che in qualunque modo con colpa o dolo arrechi danno alla	
	Cooperativa.	
	Nel caso di socio in prova l'esclusione può essere deliberata: per	
	inosservanza dei doveri inerenti la formazione, dei doveri di leale	
	collaborazione con la compagine sociale e/o per il mancato adeguamento	
	agli standard produttivi o comunque per la sua inadeguatezza, alla	
	luce dei risultati raggiunti, con la conseguente inopportunità del suo	
	inserimento definitivo.	
	Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un preciso e	
	circostanziato richiamo dei fatti posti a base della deliberazione. Le	
	deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate	
	al socio con lettera raccomandata.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può attivare le	
	procedure arbitrali previste dal presente statuto, nel termine di	
	sessanta giorni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione	
	dei rapporti mutualistici pendenti.	
	Art. 16) In caso di morte del socio gli eredi hanno diritto di	
	subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i	
	requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento del possesso di	
	tali requisiti avviene con delibera del Consiglio di Amministrazione;	
	gli eredi hanno il diritto alla liquidazione della quota secondo le	
	disposizioni dell'articolo successivo.	
	Art. 17) Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la	

	morte da socio.	
	Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno	
	diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate	
	(eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al	
	capitale). La liquidazione comprende anche il rimborso del	
	sopraprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della	
	società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai	
	sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma, c.c..	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio.	
	L'Assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di	
	Amministrazione, che decorso un anno da quando sono divenute	
	esigibili, le quote di capitale non ritirate dai soci receduti,	
	esclusi o dagli eredi del socio defunto siano devolute alla riserva	
	ordinaria.	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	Art. 18) Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti	
	effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore	
	nominale minimo di euro 70 (settanta) e non superiore al limite	
	stabilito della legge;	
	b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote delle	
	eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale non rimborsate	
	ai soci receduti, esclusi o agli eredi del socio defunto;	
	c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di	

	terzi, quali contributi di Enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre	
	erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della	
	Cooperativa per essere destinati al raggiungimento degli scopi	
	sociali;	
	d) da ogni altro fondo di riserva costituito e/o previsto per legge;	
	e) dall'eventuale fondo sovrapprezzo;	
	f) dall'eventuale tassa di ammissione.	
	Le riserve b, c, d, non possono essere ripartite tra i soci	
	cooperatori né durante la vita della società né all'atto del suo	
	scioglimento.	
	ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO- RISTORNI	
	Art. 19) L'esercizio sociale va dall'uno gennaio al trentuno dicembre	
	di ogni anno. Il primo esercizio sociale scade il 31 dicembre 2008.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede	
	alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi	
	in conformità ai principi di legge. Art. 20) L'Assemblea, su proposta	
	dell'Organo Amministrativo, qualora lo consentano le risultanze	
	dell'attività mutualistica, potrà deliberare l'erogazione di ristorni,	
	in misura non superiore al limite previsto dall'art. 3, comma 2,	
	lettera b) della legge 142/01.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e/o	
	qualità delle prestazioni lavorative erogate dai soci sulla base di	
	quanto disposto dai regolamenti interni.	
	L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea,	
	mediante:	

	- integrazione dei compensi;	
	- aumento proporzionale delle rispettive quote.	
	Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche per	
	l'attivazione del prestito sociale.	
	Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile	
	l'accantonamento ed il pagamento di quanto ai punti a) e b) del	
	successivo articolo 21.	
	Art. 21) In presenza di un utile d'esercizio si dovranno osservare le	
	seguenti disposizioni di legge:	
	a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere	
	a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti	
	annuali;	
	b) una quota degli utili netti annuali, nella misura del tre per cento	
	(3%), deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione	
	e lo sviluppo della cooperazione;	
	c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale	
	sottoscritto e versato (ed eventualmente anche del sovrapprezzo),	
	nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purché nei limiti	
	delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al	
	consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate	
	dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo	
	corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi	
	sono stati prodotti;	
	d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita	
	dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in	

	ogni caso, la misura massima consentita dall'articolo 2514 c.c. ai	
	fini dell'esistenza dei requisiti della prevalenza;	
	e) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;	
	f) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 22) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o	
	più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del	
	numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro	
	approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1)- l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la	
	distribuzione degli utili;	
	2)- la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo	
	amministrativo;	
	3)- la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;	
	4)- le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	5)- la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;	
	6)- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci;	
	7)- l'approvazione dei regolamenti interni;	
	8)- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione;	
	9)- la decisione sull'eventuale erogazione di trattamenti economici	

	ulteriori ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge 3 aprile 2001 n.	
	142;	
	10)- la decisione, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla	
	legge 3 aprile 2001, n. 142, di un piano di avviamento allo scopo di	
	promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa;	
	11)- la decisione, all'occorrenza, di un piano di crisi aziendale con	
	le relative forme di apporto, anche economico, dei soci lavoratori ai	
	fini della soluzione della crisi, nonché in presenza delle condizioni	
	previste dalla legge, il programma di mobilità.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante	
	deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo	
	2479-bis del codice civile.	
	Art.23) La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante	
	lettera raccomandata A.R. o avviso consegnato a mano o avviso inviato	
	per fax o e-mail, otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine	
	del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda	
	convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello	
	della prima.	
	Nel caso in cui non tutti i soci sono in possesso di fax o di posta	
	elettronica, l'assemblea potrà essere convocata in forma	
	diversificata.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si	
	reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati	
	tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della	
	riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati.	

	Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli	
	argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 24) In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei	
	soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi	
	diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi	
	previsti dai numeri 4, 6 e 7 del precedente articolo 23, per i quali	
	è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci	
	aventi diritto al voto.	
	Art. 25) Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Il socio in mora	
	nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.	
	Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della	
	quota posseduta.	
	Non è previsto il voto plurimo.	
	Art. 26) - I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto	
	da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e	
	i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Ciascun	
	socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in	
	bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il	
	rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente	

	indicato nella delega.	
	Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni previste	
	dall'art. 2539 c.c.	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione ed in sua assenza da persona eletta dalla maggioranza	
	dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina	
	un segretario, anche socio, per la redazione del verbale e, se del	
	caso, due scrutatori.	
	Per le votazioni si procederà per alzata di mano; sarà possibile	
	esprimere il proprio voto per corrispondenza o attraverso altri mezzi	
	di telecomunicazione. In tale ultimo casi si rimanda ai regolamenti	
	interni.	
	Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che	
	riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si	
	procederà, limitatamente agli interessati, con il sistema del	
	ballottaggio.	
	Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal	
	Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.	
	AMMINISTRAZIONE	
	Art. 27) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da tre a sette membri scelti tra i soci, nominati	
	dall'Assemblea.	
	L'Organo Amministrativo, dura in carica a tempo indeterminato oppure	
	per tre esercizi, a seconda di quel che decide l'Assemblea al momento	
	della sua elezione, salvo revoca o dimissioni ed i suoi membri sono	

	rieleggibili. L'Assemblea dei soci stabilisce di volta in volta il	
	numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.	
	Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono	
	dal loro ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di cui	
	all'art. 2382 del c.c.	
	Se vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in	
	carica dovranno proporre ai soci di adottare la decisione per la	
	nomina dei nuovi amministratori, i quali scadranno insieme a quelli in	
	carica all'atto della loro nomina.	
	Art. 28) Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un	
	Presidente e, se del caso, un Vice Presidente, a meno che non vi	
	abbiano già provveduto i soci all'atto della nomina del Consiglio	
	stesso.	
	Il Consiglio si radunerà sia nelle sede sociale che altrove purché in	
	Italia, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario, o quando	
	ne sia fatta domanda scritta da almeno un altro Consigliere.	
	Esso è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza od	
	impedimento da chi ne fa le veci.	
	La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata con	
	avviso di ricevimento, spedita almeno cinque giorni prima di quello	
	fissato per l'adunanza e nei casi di urgenza, con telegramma o a mezzo	
	di fax (purché confermato) o email da spedire almeno due giorni prima	
	a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco Effettivo, qualora	
	nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la	

	presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le	
	deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.	
	Art. 29) Spetta all'Organo Amministrativo, a titolo meramente	
	esemplificativo:	
	- sovrintendere a tutta l'attività della Cooperativa;	
	- dare esecuzione alle deliberazioni assembleari;	
	- deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere,	
	necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto sociale, eccezion	
	fatta per quelli espressamente riservati all'Assemblea dal presente	
	atto o dalla legge;	
	- fissare le direttive per l'attività sociale;	
	- formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre	
	all'approvazione dell'Assemblea;	
	- stabilire i compensi per i soci lavoratori sulla base di quanto	
	stabilito dal regolamento, per i consulenti, i tecnici e per il	
	direttore dell'Azienda, se nominato;	
	- redigere i bilanci;	
	- compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approva-zione	
	dell'Assemblea;	
	- stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Istituti di Credito	
	ed altri Enti;	
	- accettare donazioni e contributi dello Stato e di altri Enti	
	pubblici;	
	- assumere lavori ed assegnarli;	
	- convenire prezzi ed esigerli;	

	- compiere operazioni finanziarie, sia attive sia passive, di	
	qualsiasi genere ed ammontare; contrarre mutui; aprire ed estinguere	
	conti di deposito, richiedere ed utilizzare fidi, richiedere prestiti	
	bancari, emettere assegni all'ordine della società o di terzi a valere	
	su disponibilità liquide o su linee di credito;	
	- rilasciare, accettare, cedere, girare, scontare effetti cambiari e	
	cartolari in genere;	
	- investire disponibilità liquide in titoli mobiliari;	
	- deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche, rinuncia a	
	privilegi, a pegni ed altre garanzie;	
	- deliberare le partecipazioni e le adesioni a Consorzi e ad altri	
	organismi di integrazione economica e determinare l'ammontare delle	
	quote di partecipazione e di interessenza;	
	- nominare i rappresentanti della Cooperativa in seno agli organismi	
	cui essa aderisce, scegliendoli preferibilmente nel proprio ambito;	
	- affidare incarichi per l'elaborazione di studi e di ricerche su	
	problematiche interessanti l'attività sociale;	
	- promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria	
	ed amministrativa in qualunque grado di giurisdizione, recederne,	
	transigere bonariamente o a mezzo di arbitri;	
	- fare elezioni di domicilio;	
	- assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente dalla	
	Cooperativa fissandone la qualifica, le mansioni e la retribuzione;	
	- deliberare ed attuare tutte le altre iniziative, operazioni ed atti,	
	anche se non specificamente attribuiti nei precedenti punti alla sua	

	competenza.	
	Art. 30) Il potere di rappresentanza attribuito all'Organo	
	Amministrativo è generale.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente il	
	vice Presidente hanno la rappresentanza legale della Cooperativa di	
	fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte	
	ai terzi, nonché la firma sociale. Ha la facoltà di nominare avvocati	
	e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa,	
	davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in	
	qualunque grado di giurisdizione.	
	Art. 31) Gli amministratori hanno il diritto al rimborso delle spese	
	sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.	
	COLLEGIO SINDACALE	
	Art. 32) Il Collegio Sindacale è organo di controllo e di vigilanza	
	che dovrà essere istituito qualora ricorrano le condizioni di	
	obbligatorietà previste dal combinato disposto degli artt. 2543 e 2477	
	del c.c.	
	Qualora istituito, il Collegio Sindacale si compone di tre membri	
	effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.	
	REVISORE CONTABILE	
	Art. 33) In mancanza di Collegio Sindacale l'eventuale controllo	
	contabile è esercitato da un revisore contabile ai sensi degli	
	articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ..	
	CONTROVERSIE	
	Art.34) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero	

	tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili	
	relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la	
	legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà	
	essere risolta da un arbitro nominato da un soggetto indicato, di	
	comune accordo, da entrambe le parti il quale dovrà provvedere alla	
	nomina entro trenta giorni dall'incarico ricevuto.	
	Nel caso in cui le parti non trovino l'accordo comune, l'arbitro sarà	
	nominato, entro lo stesso termine sopra indicato, dal Responsabile	
	Territoriale dell'Associazione di tutela e rappresentanza, cui	
	aderisce la Cooperativa.	
	Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine	
	previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al	
	Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.	
	La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.	
	L'arbitro dovrà decidere entro 60 giorni dalla nomina. L'arbitro	
	deciderà in via irrituale secondo equità.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e	
	determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.	
	L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le	
	parti.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie	
	promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle	
	promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti	
	disponibili relativi al rapporto sociale.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17	

	gennaio 2003, n. 5.	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art.35) L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art.37) In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente	
	ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed	
	eventualmente rivalutato secondo quanto previsto dal presente statuto;	
	- all'assegnazione ai soci di ulteriori importi il cui valore sia pari	
	alla quota parte delle riserve divisibili agli stessi spettanti;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art.38) Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività	
	mutualistica, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi	
	regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione	
	dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche	
	statutarie."	
	I componenti danno espresso mandato al legale rappresentante della	
	società di apportare al presente atto ogni aggiunta, modifica o	
	soppressione venisse eventualmente richiesta dalle competenti Autorità	
	in sede di iscrizione.	